



Quesiti Webinar del 30 aprile 2020

APPLICAZIONE PROTOCOLLI DI SICUREZZA E GESTIONE DEI LAVORATORI



Come va gestito uno studio dove ci sono solo associati con partita iva? E' obbligatoria la misurazione temperatura per chi accede? Vanno installati i separatori in plexiglas? Cosa è previsto obbligatoriamente e cosa è solo consigliato?



In una Snc con 3 soci, va individuato il RSPP e predisposto il DVR, o basta solo rispettare il protocollo base del 24/04/2020?



Si ribadisce che l'applicazione dei protocolli di sicurezza sottoscritti tra Governo e parti sociali, risultano obbligatori per coloro che rivestono lo status di datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale con il quale il rapporto di collaborazione è instaurato. La responsabilità del datore di lavoro è evidentemente estesa anche agli eventuali rapporti di lavoro irregolari. Nei casi in esame (presenza di soli soci e/o associati) l'applicazione delle misure di sicurezza previste nel protocollo più volte citato resta meramente facoltativa.



Nel caso in cui venga condiviso lo studio con un altro professionista e solo uno dei due ha personale in forza, come si deve regolare il professionista che non ha dipendenti?



Il professionista che condivide lo studio con un altro professionista che si avvale della collaborazione di dipendenti e/o lavoratori parasubordinati, non assume alcuna responsabilità riguardo la salute e la sicurezza dei lavoratori assunti dal collega e, pertanto, non risulta assoggettato alle prescrizioni previste dal protocollo di sicurezza siglato in data 24/4/2020, fermo restando gli obblighi e i divieti previsti in merito alle misure di distanziamento sociale.



Nel caso in cui la sede operativa e legale di una società coincidano con la residenza di un socio, si rilevano particolari criticità?



Analogamente a quanto già affermato in relazione ad analogo quesito attinente i professionisti che esercitano presso la propria abitazione, la sede operativa di una società coincidente con una abitazione civile (residenza del socio) obbliga al rispetto delle prescrizioni di sicurezza limitatamente agli spazi destinati ad ospitare personale e/o a ricevere clienti/fornitori.



Quesiti Webinar del 30 aprile 2020



Un collega mi ha parlato di un parametro minimo di 4,5 mq. di spazio da riservare per ciascun lavoratore. E' corretto?



I parametri che definiscono la sicurezza di una postazione di lavoro variano in funzione della densità di occupazione, della tipologia di attività e della disposizione della mobilia e/o attrezzature di lavoro. La complessità delle disposizioni normative in materia urbanistica (di carattere nazionale e locale) non consente di formulare una risposta univoca.

Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste per l'emergenza epidemiologica, tuttavia, si può far riferimento alle misure suggerite dall'INAIL con proprio documento tecnico redatto nel mese di Aprile 2020, che prevedono l'utilizzo di pannelli separatori in plexiglass, la ridisposizione della mobilia e l'utilizzo di ambienti inutilizzati (ad esempio la sala riunioni) dove poter ricollocare temporaneamente i lavoratori le cui attività non richiedono l'utilizzo di particolare strumentazione.



Qualora l'azienda volesse assicurare l'accesso in azienda esclusivamente ai lavoratori che risultino negativi ai test (tamponi, test sierologici), i relativi costi ricadrebbero interamente a carico del datore di lavoro?



Normativamente, per i lavoratori del settore pubblico e privato, non è stato previsto alcun protocollo diagnostico preventivo.

Qualora praticabile, l'attività diagnostica costituirebbe indubbiamente il più efficace sistema di prevenzione e sicurezza, ma il datore di lavoro se ne dovrebbe sobbarcare interamente gli oneri.



Quali formalità sono necessarie per la riammissione in servizio di un soggetto che ha contratto il Covid-19?



Il lavoratore potrà rientrare in servizio esclusivamente al rilascio del certificato di guarigione (rilasciato dal competente servizio sanitario locale) a seguito dell'accertamento di un doppio riscontro (tampone) di negatività al virus.

Qualora la tempistica di guarigione sia risultata superiore a 60 giorni, potrà essere prevista anche una ulteriore indagine da parte del medico competente nominato dall'azienda.



Quesiti Webinar del 30 aprile 2020



Se un dipendente ha avuto contatti con un contagiato o ha avuto un parente deceduto per Covid-19, quando può rientrare in servizio?



In caso di contatto accertato con soggetto positivo al coronavirus, è previsto esclusivamente un isolamento fiduciario (c.d. quarantena) per un periodo di quattordici giorni, al termine dei quali (in assenza di insorgenza di sintomi) risulterà possibile riprendere l'attività lavorativa. Si ritiene, tuttavia, opportuna la consultazione del Medico Competente che di concerto con il RSPP e il RLS potrà individuare un eventuale specifico protocollo aziendale.



Posso farmi rilasciare una certificazione di responsabilità dal dipendente che dichiara l'assenza di contatti con contagiati?



No, non è previsto in alcun modo il rilascio di autocertificazioni o dichiarazioni di responsabilità da parte del lavoratore in tal senso.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare (pur non essendo esplicitamente prevista alcuna forma scritta) la circostanza di avvenuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi quattordici giorni e/o l'eventuale recente rientro (quattordici giorni) da zone dichiarate ad alto rischio epidemico, ma non è tenuto a rendere dichiarazioni inverse.



Nel caso un dipendente risulti contagiato come si potrebbe dimostrare la responsabilità del datore di lavoro?



Come precisato dall'INAIL nella circolare 13 del 3 aprile 2020, in tutti i casi in cui non rilevi la presunzione semplice (personale statisticamente più esposto alla possibilità di contagio quali i lavoratori del comparto sanitario e gli addetti ai front/office), la tutela assicurativa è estesa alle ipotesi in cui l'identificazione del nesso contagio/causa di lavoro risulti di non agevole individuazione secondo le consuete procedure di accertamento medico-legale.

Al fine di poter escludere l'occasione di lavoro e conseguentemente l'eventuale



Quesiti Webinar del 30 aprile 2020

responsabilità datoriale, rileverà indubbiamente la corretta esecuzione delle procedure previste dal protocollo di sicurezza che, si rammenta, prevedono quale misura primaria la limitazione dell'accesso ai luoghi di lavoro in relazione a tutte le mansioni potenzialmente esercitabili a distanza senza presenza fisica.

Nell'ambito delle attività professionali e/o di conduzione degli uffici amministrativi, si ritiene possa risultare estremamente difficoltosa la difesa da eventuali azioni di responsabilità per tutte le ipotesi di soggetti contagiati in costanza di attività non riorganizzata in modalità "smart".



I tirocini professionali sono da sospendere?



Si ritiene che la frequentazione dello studio professionale da parte dei praticanti, non sia compatibile con l'applicazione delle disposizioni del protocollo di sicurezza più volte citato.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con DM 38 del 25/4/2020, ha previsto che il completamento del periodo di tirocinio possa avvenire con modalità a distanza.

Le risposte ai quesiti sono rese sulla base della normativa Nazionale e relative interpretazioni ufficiali, aggiornate alla data odierna. Trattandosi di disposizioni che possono essere disciplinate singolarmente da ciascuna Regione o Comune, si raccomanda la consultazione delle più recenti ordinanze emesse dall'autorità locale.